

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 10 Marzo 2025

.....qt g'37.22''

Stampato il 26 febbraio 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

1	ord. 174/2024	ord. 10 aprile 2024 Tribunale di sorveglianza di Bologna - M. C.	<p>art. 47 quinquies, c. 7°, legge 26/07/1975, n. 354</p> <p>Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare speciale - Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva può essere concessa al padre detenuto “se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre” - Disparità di trattamento tra madre e padre, a fronte di una previsione di favore per la donna non giustificabile rispetto alle esigenze di tutela della famiglia, della genitorialità, della parità tra coniugi-genitori e della protezione della gioventù - Incidenza in relazione alle cosiddette famiglie di fatto o omogenitoriali la cui tutela è riconducibile nell’alveo di quelle formazioni sociali in cui si esplica la personalità degli individui - Contrasto con la normativa convenzionale sul diritto del minore alla cosiddetta bigenitorialità, come interpretata dalla Corte EDU - Inosservanza degli obblighi internazionali.</p> <p>In subordine: Irragionevole disparità di trattamento in danno del padre anche rispetto alla disciplina della detenzione domiciliare ordinaria di cui all’art. 47-ter, c. 1, lett. b), della legge n. 354 del 1975 e rispetto a quella prevista da altre norme analoghe, tra cui l’art. 275, c. 4, codice di procedura penale</p> <p>- rif. artt. 2, 3 e, in particolare, 3, c. 2°, 29, 30, 31, c. 2°, e 117 Costituzione; artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</p>	Avv. Stato: Domenico MAIMONE	VIGANÒ	
---	---------------	---	---	------------------------------	--------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 197/2024	ord. 26 settembre 2024 Tribunale di sorveglianza di Venezia - D. M. G.	art. 47 quinquies, c. 7°, legge 26/07/1975, n. 354 Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare speciale - Previsione che la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto solo “se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre” - Disparità di trattamento tra genitori - Violazione dei principi di uguaglianza e di parità tra coniugi - Lesione dei principi dell’unità familiare e dell’interesse del minore - Contrasto con la normativa convenzionale, come interpretata dalla Corte EDU, in tema di differenziazione del trattamento normativo sulla base del sesso dei soggetti destinatari - rif. artt. 2, 3, c. 2°, 27, c. 3°, 29, 30, 31 e 117 Costituzione; artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	Avv. Stato: Domenico MAIMONE	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 78/2024	ord. 6 marzo 2024 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria - Edil Maber srl c/ Agenzia Entrate Riscossione di Genova	<p>art. 17, c. 1°, decreto legislativo 13/04/1999, n. 112, come sostituito da art. 32, c. 1°, lett. a), decreto-legge 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28/01/2009, n. 2</p> <p>Tributi - Riscossione - Remunerazione del servizio - Imposizione a carico del debitore di un aggio percentuale pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo o al 9 [8] per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, a seconda che il pagamento avvenga o meno entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella - Denunciata previsione di un aggio di riscossione, pari a una percentuale fissa delle somme riscosse, che irragionevolmente non consentirebbe di commisurare la remunerazione dell'agente di riscossione al costo effettivo del servizio - Assenza di un ancoraggio ai costi del servizio che fa perdere al compenso per la riscossione il suo carattere di controprestazione economica - Disparità di trattamento ingiustificata tra i contribuenti che, a parità di servizio reso, dovrebbero pagare un aggio diverso in relazione agli importi dovuti - Assenza di una disposizione legislativa che determini il presupposto e la misura, limitando, così, la discrezionalità dell'ente impositore - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Disciplina che non impone all'agente di riscossione di indicare, nel dettaglio degli addebiti, gli atti esecutivi compiuti in ogni singolo procedimento di riscossione, non consentendo, in tal modo, di valutare la proporzionalità o la necessità dell'attività da lui svolta - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Previsti compensi di riscossione che si risolvono in una prestazione patrimoniale imposta non proporzionale al dovere del cittadino di concorrere alle spese pubbliche con il proprio reddito - Contrasto con il principio di progressività - Fissazione</p>	Avv. Stato: Paolo GENTILI Avv. Stato: Lucrezia FIANDACA	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

dell'aggio in una misura percentuale fissa delle somme dovute dal contribuente, senza prevedere alcuna verifica puntuale e precisa dei costi realmente sostenuti per la riscossione dei ruoli

- rif. artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 190/2024	ord. 18 luglio 2024 Tribunale di Bergamo - I. B.	<p data-bbox="725 188 1209 272">art. 656, c. 5°, codice di procedura penale; artt. 47, c. 1° e 3° bis, e 47 ter "ss.", legge 26/07/1975, n. 354</p> <p data-bbox="725 309 1209 743">Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Mancata previsione che il pubblico ministero disponga la sospensione dell' esecuzione della pena anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 656, c. 6, codice procedura penale in relazione a una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione presentate al tribunale di sorveglianza - Violazione dei principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile evincibili dagli artt. 5 e 6 della CEDU.</p> <p data-bbox="725 748 1209 1445">Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Mancata previsione della possibilità di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare anche quando, ferma restando la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena rispettivamente di quattro anni [art. 47-bis e 47-ter, c. 2, (recte: c. 1) ordinamento penitenziario], tre anni (art. 47, c. 1, ordinamento penitenziario) e due anni [art. 47-ter, c. 3, (recte: c. 1-bis) ordinamento penitenziario] sia dovuto al mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 656, c. 6, codice di procedura penale in relazione a una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione presentata al tribunale di sorveglianza - Lesione dei principi relativi alla effettività e alla ragionevole durata del processo (anche in fase esecutiva) - Violazione dei principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile, evincibili dagli artt. 5 e 6 della</p>	Avv. Stato: Andrea FEDELI	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

CEDU

- rif. artt. 3, 27, c. 3°, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 5 e 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 176/2024	ord. 5 agosto 2024 Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Comune di Augusta c/ Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione	art. 19, c. 2°, lett. c-bis), secondo periodo, legge Regione Siciliana 12/01/2012, n. 8 Comuni, Province e Città metropolitane - Funzioni fondamentali - Norme della Regione Siciliana - Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Previsione che i Commissari liquidatori, in assenza delle società di scopo a prevalente capitale pubblico, possono trasferire in concessione d'uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto - Omessa previsione di una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei Comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse - Violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo Statuto regionale - rif. artt. 97 e 119, c. 1°, 4°, 5° e 6°, Costituzione; art. 15, c. 2°, Statuto della Regione Siciliana	per Regione Siciliana: Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI	BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ord. 180/2024	ord. 12 luglio 2024 Corte di cassazione - Consiglio dell'ordine degli avvocati di L. c/ L. G. M.	art. 57 legge 31/12/2012, n. 247 Professioni - Albi - Avvocato - Procedimento disciplinare - Divieto di cancellazione dall' Albo in pendenza di un procedimento disciplinare - Omessa previsione dell'ipotesi eccezzuativa di cancellazione volontaria richiesta dal professionista, impossibilitato a esercitare l'attività professionale - Lesione della dignità umana e del pieno sviluppo della personalità dell'individuo nelle formazioni sociali - Lesione della libertà di autodeterminazione - Irragionevolezza intrinseca del divieto di cancellazione anche nel caso del professionista che, versando nell' assoluta impossibilità di esercitare la professione, si autodetermini alla cancellazione volontaria - Lesione del diritto di libertà del professionista al lavoro - Contrasto con la tutela del lavoro in tutte le sue forme - Contrasto con la libertà d' iniziativa economica privata del professionista - rif. artt. 2, 3, 4, 35, 41 e, in particolare, 41, c. 1°, Costituzione		SAN GIORGIO	